

IMPRESE DI PULIZIA

Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese Sommario

| 5 | 1. Oggetto | 1 |
|------|---|---|
| \$ 2 | 2. Normativa di riferimento | 2 |
| \$ 3 | 3. Definizioni | 3 |
| § 4 | 4. Requisiti per l'avvio di una delle attività indicate al § precedente | 5 |
| § 4 | 4.1 Onorabilità | 6 |
| § 4 | 4.2. Capacità Economico Finanziaria | 8 |
| § 4 | 4.3 Capacità Tecnica ed Organizzativa | 9 |
| \$: | 5. Gli adempimenti amministrativi e l'iter amministrativo | 2 |
| \$ (| 6. Modulistica | 3 |
| \$ | 7. Sanzioni | 4 |
| 8 | 8. Fasce di Classificazione e requisiti di iscrizione 1 | 5 |

§ 1. Oggetto

Il presente documento si propone di offrire all'utente una guida sui requisiti che l'ordinamento italiano impone a chi intende svolgere una, o più, fra le attività economiche di seguito indicate: (1) pulizia, (2) disinfezione, (3) disinfestazione, (4) derattizzazione e (5) sanificazione.



§ 2. Normativa di riferimento

La normativa in tema di imprese di pulizie è regolata principalmente, per non dire esclusivamente, da due testi normativi fondamentali: la Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e il Decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (oggi: Ministero dello Sviluppo Economico) del 7 luglio 1997 n. 274.

La necessità di regolamentare la materia in esame con un intervento ad hoc si spiega in considerazione degli obiettivi, anche di rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.), che il legislatore ha inteso perseguire.

Da un lato, infatti, è sufficiente rammentare la stretta connessione che intuitivamente emerge fra l'attività di pulizia e l'igiene e, dunque, ad un ambiente igienico e perciò "sano" che costituisce una delle *conditio sine qua non* per il corretto esplicarsi delle attività esistenziali della persona umana.

Dall'altro, è opportuno ricordare che le attività de quibus possono estrinsecarsi per il tramite di agenti chimici i quali, sopratutto se mal utilizzati, risultano dannosi per l'ambiente potendo altresì nuocere gravemente alla salute del lavoratore.

Tali considerazioni hanno indotto il legislatore a richiedere la sussistenza, in capo alle aziende che operano nel settore in esame, di requisiti tecnico professionali sempre più specifici e rigorosi al fine di minimizzarne l'impatto inquinante e, al tempo stesso, perseguire gli obiettivi poc'anzi delineati.

Va da sé che nel corso degli anni i **testi normativi** richiamati in premessa sono stati talvolta **modificati** per essere adeguati alle nuove esigenze che nel tempo andavano evolvendosi. Esemplificativa, in tal senso, è la questione sollevata dalla **decisione della Corte di Giustizia** CE, Sez. IV, del 9 marzo 2000 n. 358 con la quale il Giudice Comunitario ha dichiarato contrastante con l'art. 49 del trattato CE l'obbligo d'iscrizione



delle imprese estere che svolgevano attività di cui all'art. 1 della Legge n. 82 del 1994 (l'adeguamento alla pronuncia della Corte si è verificato per il tramite dell'art. 1 del D.M. 12 Luglio del 2000, pubblicato in G.U. il 17 luglio 2000, n. 165). Da considerare, inoltre, l'art. 22 del D.L. 25 giugno del 2008 n. 112 che, modificando l'art. 70 del D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276, ha ricondotto nell'ambito delle prestazioni accessorie (1) le attività di "pulizia". Tuttavia la modifica più significativa - sull'argomento si tornerà successivamente (Infra 4.1 e ss.) – è certamente quella introdotta con l'art. 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con mod. in Legge 2 aprile 2007 n. 40) il quale ha imposto il rispetto dei requisiti tecnico professionali solamente alle imprese che esercitano attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione eliminandolo, e conseguentemente, per tutte le altre (pulizia, disinfezione e facchinaggio).

§ 3. Definizioni

Il legislatore, all'art. 1 della L. 82 del 1994, ha individuato cinque diverse tipologie di attività che procede meglio a specificare e delineare nel D.M. n. 274 del 1997.

Queste, più in particolare, sono le definizioni proposte:

- le attività di "**pulizia**" coinvolgono tutti i procedimenti e le operazioni finalizzate a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza (art. 1 D.M. 7 Luglio 1997 n. 274, lett. *a*);
- le attività di "disinfezione" riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di

¹ Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne in una delle attività indicate dall'art. 70 del D. Lgs 10 settembre n. 276.



pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 lett. b);

- le attività di "disinfestazione" ineriscono a procedimenti e operazioni finalizzate a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi (²), sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate (art. 1 D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 lett. ι).

La disinfestazione, a sua volta, può essere:

- "integrale" se rivolta a tutte le specie infestanti;
- "mirata" se rivolta a singola specie;
- le attività di "derattizzazione", che costituiscono una species del genus precedente, risultano caratterizzate da procedimenti e operazioni atti a determinare la distruzione completa ovvero la riduzione del numero della popolazione dei ratti ³ o dei topi⁴ al di sotto di una certa soglia (art. 1 D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 lett. d);
- le attività di "sanificazione", infine, riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore (art. 1 D.M. 7 Luglio 1997 n. 274, lett. e). Sulle operazioni di "pulizia" conviene fare un'ulteriore

² L'espressione "artropodo" deriva dal greco nella forma composta dalle parole "artros = articolazione" e "pos = piedi". Nel linguaggio scientifico essa designa un phylum (ossia un quid intermedio che si pone tra il "Regno" e la "Classe") di animali invertebrati (privi di colonna vertebrale) protostomi (espressione che designa una tipologia raggruppamento animale) e celomati (caratterizzati dall'avere una cavità interposta tra il canale alimentare ed il corpo). Gli Aracnidi, ossia i "ragni" per fare solamente un esempio, costituiscono una "classe" degli artropodi.

³ Il ratto è un genere di roditore che comprende 56 specie: le più comuni sono il ratto nero (Rattus rattus) e il ratto marrone (Rattus Norvegicus), entrambe particolarmente diffuse nel mondo.

⁴ Il topo è un mammifero roditore della famiglia dei Muridi, generalmente suddivisa in tre sottospecie: *Mus musculus castaneus (*presente nel Sud Est Asiatico); *Mus musculus domesticus* (presente in Europa Sud Occidentale); *Mus musculus musculus*, (presente in Europa centro-orientale).



precisazione: il Ministero infatti, tramite lettera circolare del 8.01.2001, ha escluso dalle attività connesse alle funzioni di "pulizia" le seguenti prestazioni:

- pulizia di caminetti;
- espurgo di pozzi neri;
- sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- pulizie di arenili, strade, piazze, cigli, stradali;
- manutenzione e pulizia di giardini, corsi d'acqua e sentieri;
- attività di disinfestazione o fumigazione ⁵, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

§ 4. Requisiti per l'avvio di una delle attività indicate al § precedente.

Come si diceva in apertura (Supra, § 1), le imprese che intendono avviare una fra le attività economiche poc'anzi delineate (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) devono essere in possesso di alcuni requisiti normativamente imposti dal legislatore. Questi requisiti, più in particolare, sono i seguenti:

- a) Requisito di Onorabilità;
- b) Requisito di Capacità Economico Finanziaria;
- c) Requisito Tecnico Professionale, necessario solamente per le attività di disinfestazione (D.M. 7 Luglio 1997 n. 274, Art. 1 lett. ι) Legge 2 aprile 2007 n. 40), "derattizzazione" (D.M. 7 Luglio 1997 n. 274, Art. 1 lett. d) Legge 2 aprile 2007 n. 40) e "sanificazione" (D.M. 7 Luglio 1997 n. 274, Art. 1 lett. ℓ) Legge 2 aprile 2007 n. 40).

Vediamoli più nel dettaglio.

5 La fumigazione è un metodo di disinfestazione tramite il quale si riempie completamente una zona con gas pesticidi, definiti fumiganti, per soffocare o avvelenare tutti i parassiti e i germi all'interno.



§ 4.1 Onorabilità

Il primo requisito di ordine generale – che deve essere posseduto dall'azienda che esercita una qualunque delle attività di cui alla presente guida – è il Requisito di Onorabilità, definito dall'art. 2 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e riferibile a colui che amministra e dirige l'impresa.

Posta la natura individuale o collettiva dell'esercizio di un'attività economica ne consegue che:

- 1) nel caso **d'impresa individuale**, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti **dall'imprenditore** e, qualora abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, **un institore** (cfr.: artt. 2203 2205 2208 c.c.) ovvero **un direttore** anche da queste particolari figure.
- 2) Viceversa, qualora l'impresa si vesta della forma societaria, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soci per le società in nome collettivo (2291 e ss. c.c.), dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni (2313 e ss. 2452 e ss.), dagli amministratori per ogni altro tipo di società (2325 2462 2615 ter c.c. etc.), ivi comprese le cooperative (2511 c.c.).

Ciò posto, **l'imprenditore**, e conseguentemente **l'impresa, soddisfa** i requisiti di **onorabilità** se nei suoi confronti <u>non grava</u> alcuno dei requisiti ostativi di seguito indicati:

a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione



dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

- b) non sia stata svolta o non sia in corso una procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare);
- c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (recante "Misure di sicurezza nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità"), 10 febbraio 1962, n. 57 (inerente all'"Istituzione dell'Albo Nazionale dei Costruttori"), 31 maggio 1965, n. 575 (recante "Disposizioni contro la Mafia"), e 13 settembre 1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia") e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

L'assenza dei requisiti ostativi di cui sopra deve essere autodichiarata dall'imprenditore. A tal proposito, si ricorda che l'Ente
Camerale è titolare di un potere (vincolato) di accertamento demandato ex
lege dal legislatore finalizzato a verificare la veridicità e la correttezza di
quanto dichiarato dall'utente: pertanto, ove emergano di dichiarazioni



false o comunque non veritiere, il fatto sarà trasmesso senza indugio alla Procura della Repubblica di Pisa per i provvedimenti di sua competenza.

Il venir meno, in corso di attività, del requisito di onorabilità è un fattore ostativo alla prosecuzione dell'attività stessa e deve essere comunicato all'Ente Camerale. Qualora ciò non avvenisse, la Camera di Commercio potrà procedere ex officio in ogni tempo a inibire l'esercizio dell'attività economica.

§ 4.2. Capacità Economico Finanziaria

Il secondo requisito di ordine generale che, al pari di quello che precede, deve essere posseduto da ogni azienda che esercita una qualunque delle attività di cui alla presente guida è il **Requisito di capacità** economica e Finanziaria contemplato dall'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274.

Analogamente al requisito di Onorabilità, anche in questa fattispecie il legislatore si è limitato a fornire un'indicazione tassativa dei presupposti che devono essere posseduti dall'impresa.

Essi sono, più in particolare, i seguenti:

- a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;



c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

§ 4.3 Capacità Tecnica ed Organizzativa

Diversamente dal requisito di onorabilità e di capacità economicofinanziaria, quello in esame è un **presupposto esclusivo** delle imprese che esercitano una (o più) delle seguenti attività: **disinfestazione**, **derattizzazione e sanificazione**.

Vediamo da chi deve essere posseduto il requisito in esame.

Ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del D.M. 1997 n. 274, deve essere nominato un preposto alla gestione tecnica dell'impresa che non può in alcun modo essere un consulente o un professionista esterno.

A titolo esemplificativo e salvo il possesso dei requisiti tecnici possono essere nominati preposti i seguenti soggetti:

- Il titolare di un'impresa individuale iscritto all'I.n.a.i.l.;
- Un collaboratore familiare che presti il proprio lavoro all'interno della società, anch'egli iscritto all'I.n.a.i.l.;
- Un socio di s.n.c. anche non amministratore;
- Un dipendente dell'impresa;
- Un institore;
- Un associato in partecipazione (a seguito di contratto registrato).

Giova segnalare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del primo marzo 2007 con la quale è stato precisato che l'espressione "dipendente qualificato" di cui all'art. 3, della Legge 82 del 1994 è da intendersi come "operaio qualificato" o comunque come soggetto che, stabilmente inserito nell'impresa, svolga concretamente l'attività tipica



della stessa. Ne consegue che un soggetto inquadrato come "impiegato di concetto" non potrà vedersi riconosciuto il requisito in questione.

Di seguito le indicazioni per poter maturare il requisito in esame.

Il **preposto** deve:

- avere assolto all'obbligo scolastico
 - o per i nati anteriormente al 1952, la frequenza della scuola dell'obbligo copriva un periodo di cinque anni;
 - o per i nati dopo il 1952 ma prima del 1986, la frequenza della scuola dell'obbligo era stabilita in otto anni;
 - o per i nati tra il 1986 e il 1989, il periodo obbligatorio fu elevato a nove anni:
 - o per i nati successivamente al 1989 il periodo obbligatorio fu portato a dieci anni;
- e aver maturato un'esperienza professionale di:
 - o almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione;
 - o almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

ovvero:

essere in possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguita, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

ovvero:

- essere in possesso di (almeno) uno dei seguenti titoli di studio:



- O Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività. Il corso di studi deve comprendere un percorso formativo per almeno un biennio di chimica ovvero scienze naturali ovvero ancora biologiche;
- O Diploma Universitario, Laurea triennale, Laurea magistrale, laurea vecchio ordinamento il cui corso di studi deve ricomprendere al suo interno almeno un biennio di chimica, scienze naturali ovvero biologiche.

Qualora l'interessato avesse maturato un esperienza professionale all'estero, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/C del 08/06/2007 ha stabilito talune ipotesi per le quali non è necessario procedere al riconoscimento per il tramite di un Decreto del Ministero, risultando sufficiente che lo stesso interessato si rivolga direttamente alla Camera di Commercio quando:

- · il requisito dell'esperienza professionale è **l'unico titolo** necessario e sufficiente per ottenere l'abilitazione (la regola vale solo per il cittadino comunitario);
- · il cittadino comunitario ha conseguito il titolo di studio in Italia ed esercitato la formazione professionale in un paese membro della Unione europea.

Al di fuori di queste situazioni, chiunque ha conseguito titoli di studio all'estero e intenda procedere al riconoscimento degli stessi in Italia è tenuto ad avviare un particolare procedimento amministrativo tramite il Ministero competente il cui esito positivo si conclude con un provvedimento amministrativo (nella forma di un Decreto Ministeriale) che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



§ 5. Gli adempimenti amministrativi e l'iter amministrativo

Le imprese che intendono avviare una qualunque delle attività economiche descritte in questa guida sono tenute a presentare un'apposita comunicazione di inizio delle attività (art. 7 del DPR 558/99) presso la Camera di Commercio competente per territorio in cui ha sede legale l'impresa. Tale comunicazione, che prende il nome di S.C.I.A. (acronimo di: Segnalazione Certificata di Inizio delle Attività), è disciplinata dall'art. 19 della 1. 241 del 1990 (modificata dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010).

In quanto S.c.i.a. non è possibile dichiarare, anteriormente ad essa, l'avvio di un'attività d'impresa.

Esemplificando.

Il giorno in cui l'operatore intende avviare una delle attività descritte in questa guida (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) è tenuto a:

- presentare la richiesta d'iscrizione al Registro imprese (o la comunicazione dell'inizio di attività per impresa già iscritta) accompagnata dalla segnalazione certificata di inizio attività abilitante contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge;
- e, solamente nel caso dello svolgimento di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, allegare la modulistica inerente alla nomina del preposto alla gestione tecnica.

L'ufficio ricevente è tenuto a verificare i requisiti entro 60 giorni anche mediante controlli a campione e, in caso di accertamento negativo, provvede senza indugio ad emanare un provvedimento di divieto alla prosecuzione dell'attività.

Si tenga presente che ai sensi del **comma terzo** dell'art. **19** della L. **241 del 1990**, "in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e



dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" l'Ente Camerale può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

§ 6. Modulistica

La modulistica, che accompagna la domanda d'iscrizione può essere reperita sul sito della Camera di Commercio di Pisa al seguente indirizzo telematico:

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=772&lang=it

nella "Sezione Modulistica" - "Imprese di Pulizia".

Nel caso di impresa individuale è necessario allegare alla domanda i modelli:

1a) Imprese di Pulizia Scia Puliza e disinfezione;

(oppure)

1b) Imprese di Pulizia Scia Disinfestazione – Derattizzazione – Sanificazione;

Viceversa, Nel caso di Società è necessario allegare alla domanda i modelli:

- 2a) Imprese di Pulizia Scia Puliza e disinfezione;
- 2b) Imprese di Pulizia Scia Disinfestazione Derattizzazione Sanificazione;
- 2c) Modello Anti Mafia, relativo alle posizioni interessate dall'art. 85 del codice antimafia;



2d) Modello Requisiti Morali, relativo alle posizioni dei i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative ovvero nell'ipotesi di una modifica, a seguito di subentro, della compagine amministrativa.

§ 7. Sanzioni

In chiusura della presente guida, si rileva che il legislatore ha presidiato il corretto adempimento degli obblighi gravanti sull'impresa con particolari sanzioni, ora amministrative (art. 6, comma primo e quarto, L. n. 82 del 1994), ora penali (art. 6, comma secondo e terzo, della L. n. 82 del 1994), ora civili (art. 6, comma quinto, della L. n. 82 del 1994).

- Sanzioni amministrative:

- o Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni relative alla variazione dei requisiti di onorabilità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 206,58 ad € 619,75;
- O Chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dai registri camerali, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,50 ad € 1033,00. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5164,60 a € 25822,84.

- Sanzioni Penali



- Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nei registri camerali, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,3 ad € 516,50;
- Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui 0 alla presente legge ad imprese che si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103,3 ad € 516,50;
- Sanzione civile
- O I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dai registri camerali, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli. Trattasi, in altre parole, di una fattispecie di nullità virtuale che costituisce una specificazione dell'art. 1418, comma terzo, del codice civile (il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge) alla cui disciplina si rinvia.

§ 8. Fasce di Classificazione e requisiti di iscrizione

L'art. 3 del D.M. 297 del 7 luglio 1997 n. 274 ha previsto le c.d. "fasce di classificazione". In pratica, le imprese interessate a partecipare a



procedure ad evidenza pubblica ⁶ (D.lgs 163 del 2006) per l'affidamento di servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, hanno l'obbligo di essere iscritte negli appositi albi tenuti dall'ente camerale a seconda del volume di affari dichiarato.

Tale iscrizione avviene su istanza di parte e, pertanto, non d'ufficio a determinate condizioni che andiamo ora meglio ad illustrare.

(€ 54.646,00)

Preliminarmente, queste sono le fasce previste dalla legge:

a) fino a 100.000.000 di lire

```
b) fino a 400.000.000 di lire (€ 206.583,00) ;
c) fino a 700.000.000 di lire (€ 361.520,00) ;
d) fino a 1.000.000.000 di lire (€ 516.457,00) ;
e) fino a 2.000.000.000 di lire (€ 1.032.914,00) ;
```

f) fino a 4.000.000.000 di lire (€ 2.065828,00); g) fino a 8.000.000.000 di lire (€ 4.131.655,00);

h) fino a 12.000.000.000 di lire ($\notin 6.197.483,00$);

i) fino a 16.000.000.000 di lire (€ 8.263.310,00) ;

j) oltre 16.000.000.000 di lire (€ 8.263.310,00).

Ciò posto, soffermiamoci adesso sui requisiti che l'impresa deve dimostrare di possedere al fine di essere iscritta in una delle predette fasce.

- Volume degli Affari:

O L'iscrizione avviene sulla base del volume di affari – al netto dell'Iva – realizzato dall'impresa nell'ultimo triennio ovvero nel minor periodo di attività (non inferiore a 2 anni).

o Si precisa che nell'ipotesi in cui l'impresa intenda iscriversi nella prima fascia, ai sensi del comma secondo

⁶ Si tratta di peculiari procedure amministrative finalizzate a selezionare, fra più contraenti partecipanti ad una selezione, quello che ha proposto un prezzo più basso ovvero un'offerta economicamente più vantaggiosa. Trattasi di procedimenti indetti dalle Amministrazioni Pubbliche (ma non solo) quando le stesse intendono reperire sul mercato prestazioni di lavori, servizi o forniture secondo quanto previsto dal D. Lgs 163 del 2006 e ss. mod. e int.



dell'art. 3, il **fatturato medio** dell'impresa deve ammontare (almeno) ad € **30.987,00**;

- Periodo Temporale minimo:

O Ai fini dell'iscrizione, è necessario che l'Impresa sia iscritta nel registro dell'imprese per almeno due anni;

- Servizi Forniti nel periodo considerato:

L'impresa deve dimostrare di aver fornito nel periodo di temporale considerato (tre anni ovvero due):

- Un servizio di importo non inferiore al 40% all'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
- Due Servizi di importo non inferiore al 50% all'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione;
- Tre servizi di importo non inferiore al 60% all'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione.
- Per "Servizio" intendiamo la prestazione effettuata dall'azienda, il cui oggetto (1174 c.c.) rientra in una delle attività di cui alla presente guida, dovuta in forza di un titolo giuridicamente valido (contratto 1321 c.c. e ss.) a favore dell'altro contraente, sia esso pubblico (ad esempio: Ministero, un Comune, una Camera di Commercio) o privato.

(La seguente tabella indica il calcolo dei servizi ripartiti per ogni fascia)

| FASCIA DI CLASSIFICAZIONE | 1 SERVIZIO | 2 SERVIZI | 3 SERVIZI |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| FASCIA A) | 12.395,00 | 15.494,00 | 18.592,00 |
| FASCIA B) | 20.658,00 | 25.823,00 | 30.988,00 |



| FASCIA C) | 82.633,00 | 103.291,00 | 123.950,00 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| FASCIA D) | 144.608,00 | 180.760,00 | 216.912,00 |
| FASCIA E) | 206.583,00 | 258.227,00 | 309.874,00 |
| FASCIA F) | 413.166,00 | 516.457,00 | 619.718,00 |
| FASCIA G) | 826.331,00 | 1.032.914,00 | 1.239.497,00 |
| FASCIA H) | 1.652.662,00 | 2.065.828,00 | 2.478.993,00 |
| FASCIA I) | 2.478.993,00 | 3.098.741,00 | 3.718.490,00 |
| FASCIA L) | 3.305.324,00 | 4.131.655,00 | 4.975.986,00 |

(Tali importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali).

- Costo del Personale Dipendente:

- O L'impresa deve altresì comprovare di aver sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione;
- O Se l'impresa, per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime precedentemente elencate ovvero non le raggiunge, allora è tenuta a produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti e comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza (INPS) e di assicurazione sociale (INAIL) per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

Si consideri che l'Impresa è tenuta a compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione allegato A) al D.M. 7 luglio 1997 n. 274 e fornire,



per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività (non inferiore comunque a due anni), copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché l'elenco dei servizi eseguiti nell'ambito delle attività di cui alla presente guida, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) del citato decreto.

L'impresa deve fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda, poi, che nell'ipotesi di subentro di attività ovvero di fusione, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, è possibile per l'impresa avvalersi anche del fatturato di quella cessata, a condizione che sussista continuità delle relative attività.

Nell'ipotesi in cui l'impresa subisca una diminuzione del fatturato tale da dover essere classificata in una fascia inferiore, si ricorda che tale variazione deve essere portata all'attenzione dell'Ente Camerale e procedere agli adempimenti conseguenti i quali, se omessi, possono essere esercitati ex officio dalla Camera di Commercio.